

**Emanato con D.R. n. 637/2010 del 28 dicembre 2010.
Regolamento in vigore dal 29 dicembre 2010.**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, di norma una volta ogni due mesi, sulla base del calendario semestrale di cui al successivo comma 2. La convocazione straordinaria è disposta dal Rettore in caso di necessità ed urgenza o su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio.
2. Entro il 31 dicembre e entro il 30 giugno, il Consiglio di Amministrazione determina il calendario delle sedute per i semestri successivi. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle date stabilite saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto con un preavviso di 15 giorni di calendario.
3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, è inviato ai componenti del Consiglio, almeno tre giorni lavorativi antecedenti la seduta. In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza l'avviso di convocazione, o eventualmente l'integrazione dell'ordine del giorno, possono essere inviati entro le 24 ore prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione è trasmesso per telefax alla sede di servizio e, contestualmente, per posta elettronica. L'ordine del giorno viene inoltre pubblicato sul sito web di Ateneo.
4. L'Ufficio Segreteria Organi Collegiali predispone, per ciascun punto all'ordine del giorno, una bozza illustrativa dell'argomento e, ove possibile, una proposta di deliberazione. Il documento che illustra gli argomenti da sottoporre al Consiglio (brogliaccio) viene inviato via mail il più presto possibile, di norma due giorni prima della seduta.
5. Il Rettore iscrive all'ordine del giorno le richieste di inserimento presentate da almeno 4 componenti del Consiglio, entro 10 giorni lavorativi prima dell'adunanza.

Art. 2 - Adunanza

1. Le adunanze del Consiglio sono riservate agli aventi diritto, salvo particolari casi in cui il Rettore ritenga opportuno consentire la partecipazione di componenti esterne, a titolo consultivo.
2. Il Rettore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di assenza e/o impedimento del Rettore, assume le funzioni di Presidente il Pro-Rettore Vicario.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo, con l'assistenza di personale dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore Amministrativo, le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo Vicario o, comunque, da un funzionario da lui designato. Gli altri componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi rappresentare, ad eccezione del componente di cui all'art. 27, comma 2, lettera f) dello Statuto.
4. All'inizio della seduta il Presidente verifica la presenza del numero legale stabilito dall'art. 43 dello Statuto. In difetto, ove la mancanza del numero legale perduri per oltre 30 minuti il Presidente rinvia la seduta ad altra data.
5. La seduta inizia con le comunicazioni del Rettore, alle quali segue, di norma, l'approvazione del verbale della seduta precedente. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva.
6. La trattazione degli argomenti segue l'ordine del giorno, a meno che il Consiglio d'Amministrazione, approvi a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto all'ordine del giorno.

7. L'inserimento di un argomento da trattare tra le varie ed eventuali, è proposto dal Rettore o da singoli componenti ed è approvato con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto in sede di apertura della seduta. Sugli argomenti così inseriti nell'ordine del giorno e comportanti un onere di spesa non è ammesso deliberare ove non siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. I membri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica per fatto personale. Il Presidente ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, sullo stesso argomento, da parte dei medesimi componenti, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori. Per la trattazione di alcuni argomenti particolari può essere stabilito, su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei presenti, un tempo massimo di intervento.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia richiesta una diversa maggioranza. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' ammessa la votazione a scrutinio segreto solo per deliberazioni riguardanti persone e fatti personali, su richiesta del Presidente o di un componente.

Art. 3 - Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Il Direttore Amministrativo redige il processo verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. Il verbale deve contenere:

gli estremi della convocazione;

- luogo, data ed ora di inizio e termine della seduta;
- l'ordine del giorno;
- il nome e il cognome dei componenti presenti e assenti alla seduta, con l'indicazione degli eventuali sostituti, ove possibile;
- le deliberazioni assunte dal Consiglio nel corso della seduta, con indicazione della relazione del Presidente, l'eventuale sintesi della discussione dove saranno riportati solamente gli interventi di coloro che espressamente lo richiedono e presentano per iscritto il loro intervento entro le ventiquattro ore successive alla seduta, e l'esito delle votazioni. In caso di approvazione delle deliberazioni a maggioranza, il processo verbale riporterà i nominativi dei partecipanti alla votazione che si sono astenuti o non hanno approvato la deliberazione.

2. Il verbale della seduta viene, di norma, approvato nella seduta immediatamente successiva. Nelle more dell'approvazione della verbalizzazione, le deliberazioni, ancorché non immediatamente esecutive, sono comunicate agli uffici interessati al fine della predisposizione di ogni atto necessario alla loro esecuzione. Sono immediatamente esecutive le deliberazioni la cui verbalizzazione sia approvata seduta stante.

3. Il verbale di norma, è trasmesso per posta elettronica ai membri del Consiglio, contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione della seduta nella quale viene posto in approvazione.

4. L'accesso agli atti su cui il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi, è regolato dalla normativa vigente ed in modo particolare dalla legge 241/1990 e s.m.e.i.. Il contenuto delle deliberazioni assunte dal Consiglio e approvate vengono rese pubbliche, ad eccezione degli atti riservati ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990 e s.m.e.i., mediante pubblicazione sintetica sul sito web di Ateneo. Ogni componente e ogni partecipante alle sedute del Consiglio è tenuto alla riservatezza sui lavori del Consiglio stesso quando è espressamente richiesto dal Rettore con riferimento a specifici punti dell'ordine del giorno.

Art. 4 - Diritti e doveri dei componenti

1. E' dovere dei componenti partecipare alle adunanze, salvo giustificati impedimenti, da comunicare al Presidente o all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione sono presentate per iscritto al Rettore.

2. Per i membri elettivi di cui all'art. 27 comma 2 dello Statuto lettere i) l) m) n), in caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, o di decadenza per qualsiasi causa, si procede alle elezioni suppletive per il periodo restante alla conclusione del mandato, relativamente ad ogni categoria.

3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un gettone di presenza, la cui misura è fissata dallo stesso Consiglio.

Art. 5 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Rettore e almeno da 3 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento o dallo Statuto di Ateneo, si applicano le disposizioni previste nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Capo VII e XIII del Regolamento di funzionamento del Senato della Repubblica in quanto compatibili.